



Emergenza Covid-19 ♦ Update/7 ♦ 12.03.2020



**Nuovo D.P.C.M. 11 Marzo 2020: chiusura totale
per esercizi e servizi non essenziali in tutta Italia.**

**Le ATTIVITA' PRODUTTIVE restano OPERATIVE, ma con chiusura
dei reparti non indispensabili alla produzione e con rigoroso
rispetto dei protocolli di sicurezza.**

**Rimangono aperti alimentari e filiere agricole, oltre a una serie di
servizi ritenuti essenziali.**



**♦ D.P.C.M. 11 MARZO 2020: nuove e più stringenti misure di contenimento
del contagio sull'intero territorio nazionale .**

Il Presidente Conte ha firmato nella serata di ieri il nuovo DPCM recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, che è stato immediatamente pubblicato sulla GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020).

**Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto
dalla data del 12 Marzo e sono efficaci fino al 25 Marzo 2020.**

**La regola madre resta quella di limitare gli spostamenti,
salvo in caso di comprovata necessità (con autocertificazione).**



◆ Emergenza Coronavirus/7: D.P.C.M. 11.03.2020 ◆



Nella serata di ieri 11 Marzo, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo D.P.C.M. 11 marzo 2020 recante nuove e più stringenti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale.

Le nuove disposizioni prevedono la chiusura di tutti gli esercizi commerciali e degli uffici, ad

eccezione di farmacie, parafarmacie, servizi essenziali come quelli bancari e postali. Chiusi anche bar, pub, ristoranti, mentre resta consentita la consegna a domicilio. Chiuse le mense, salvo quelle che garantiscono le distanze di sicurezza, parrucchieri, estetisti. Rimarranno aperti supermercati e negozi di generi alimentari.

Chiusi anche i reparti non indispensabili alla produzione nelle industrie. Queste ultime dovranno adottare protocolli di sicurezza al fine di limitare i rischi di contagio come nel caso di cambiamenti nei turni di lavoro e fruizione di ferie anticipate.

Di seguito il testo integrale del DPCM 11.03.2020 e relativi allegati.

ART. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure:

1. **Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.** Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
2. **Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.** Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

3. **Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona** (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.
4. **Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare** comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
5. **Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea**, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
6. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, **le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente**, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
7. **In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:**
 - sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
 - siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
 - siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
 - assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
 - siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
 - per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
 - in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
 - Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

ART. 2 – Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto **dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.**
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 11 marzo 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Allegato 1

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 2

SERVIZI ALLA PERSONA

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse _____

▶ In attesa di comunicare ulteriori chiarimenti e disposizioni non appena perverranno, **ricordiamo che per gli spostamenti occorre portare con sé l'autocertificazione, il cui fac-simile alleghiamo nuovamente [All.1].**

▶ Rammentiamo altresì alle imprese, **IL RIGOROSO RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA** a tutela di chi opera in azienda.



a chiunque voglia farlo di dare un **contributo** per la **gestione dell'emergenza sanitaria** legata al Coronavirus, versando sul **conto corrente della Protezione civile dell'Emilia-Romagna**:

IBAN: IT69G0200802435000104428964
DALL'ESTERO codice Bic Swift: UNCRITM1BA2
CAUSALE: Insieme si può: l'Emilia-Romagna contro il Coronavirus

INTESTATARIO: Protezione civile regionale
Lo si può fare **da mercoledì 11 marzo**. Ogni euro raccolto e il suo utilizzo verranno resocontati pubblicamente, così come è stato fatto per la ricostruzione post sisma.
Grazie!

Donazioni

Tanti hanno chiesto di poter fare donazioni. Per questo, la Regione ha deciso di dare la possibilità

	<p>Per informazioni e/o comunicazioni, contattare i nostri Uffici al numero telefonico 0547-642518 oppure inviare una mail di segnalazione a segreteria@retepmiromagna.it</p>
<p>Clausola di esclusione di responsabilità</p>	<p><i>Rete PMI Romagna ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Rete PMI Romagna non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della scheda o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.</i></p>